

TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

Per

TIZIANA LANNI (LNNTZN79B62C034O) nata a nata a CASSINO (FR) il 22.02.1979 e residente in Sant'Elia Fiumerapido, Via Panocchiaro n. 224, elettivamente domiciliata in Frosinone (FR), Via S.R. 214 per Casamari n. 49, presso lo studio dell'Avv. Carlo Capocaccia (C.F. CPCRL61D15D810D) che unitamente e disgiuntamente all'avv. Cristina Schimperna (C.F. SCHCST61E43Z404N) la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al presente atto ai sensi dell' art. 83 III comma c.p.c., e dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti numeri di telefax 0775/834268 e 0775/853604 ed indirizzo di P.E.C. avvcarlo.capocaccia@pecavvocatifrosinone.it e avvcrisrina.schimperna@pecavvocatifrosinone.it

Contro

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p. t.;

-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale della Provincia di Roma, in persona del legale rapp. te p.t.

tutti legalmente domiciliati presso l' Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma - Via dei Portoghesi n. 12

FATTO

1) La ricorrente Tiziana Lanni è stata assunta in ruolo a tempo indeterminato in data 1/09/2014 come docente di scuola primaria sulla classe di concorso EEEE, posto Comune, avendo superato il concorso ordinario Magistrale per titoli ed esami DDG 82/2012 (all. [1\) Contratto immissione in ruolo](#)).

2) La stessa è attualmente titolare presso l' I.C. Via Marelli in Roma ove presta servizio.

3) La Ricorrente, titolare di un punteggio pari a **33 + 6,00** punti aggiuntivi (**39**) su Comune di ricongiungimento al nucleo familiare (Cassino), ha partecipato alle operazioni di mobilità territoriale interprovinciale docenti assunti entro il 2014/2015, **Seconda fase B1** -(Titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato. Dal successivo la titolarità è assegnata



solo su ambito) - del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 per la SCUOLA PRIMARIA, classe di concorso EEEE (all. [2\) domanda di mobilità territoriale 2016-17](#) domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola Primaria anno scolastico 2016/2017- docenti assunti entro il 2014/2015) allegando la seguente documentazione:

1. ALLEGATO D 2016 riportante il servizio prestato (all. [3\) Allegato D \(primaria\) 2016](#));
2. Dichiarazione personale (all. [4\) Dich.pers LANNI 2016](#));

L'odierna ricorrente ha ritualmente indicato ai sensi dell'art. 9 comma 8 dell'OM n. 241 dell'08 aprile 2016 le preferenze territoriali provinciali dove poter ottenere il trasferimento interprovinciale secondo l'ordine di seguito indicato:

AMBITO:

1. **Lazio Ambito 0020**
2. **Lazio Ambito 0019**
3. **Lazio Ambito 0018**
4. **Lazio Ambito 0017**

Il M.I.U.R., con provvedimento allegato, confermava il punteggio base per il trasferimento pari a punti **33 con 6 punti (39)** aggiuntivi per il comune (Cassino) di ricongiungimento al nucleo familiare (Ambito 20) (all. [5\) Lettera conferma punteggio domanda mobilità](#)) .

La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: **la prima fase** è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, **con precedenza rispetto a questi ultimi**; **la seconda fase** è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

4) In esito alla suddetta domanda di mobilità interprovinciale **alla Ricorrente non veniva però assegnata alcuna destinazione.**

A seguito della pubblicazione dell'elenco Trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (all. n. [6\) bollettino Movimenti-primaria](#)) la Ricorrente ha verificato che **altri docenti con punteggio inferiore hanno avuto il trasferimento sugli Ambiti richiesti dalla Lanni.**



Nello specifico, risulta il trasferimento nell' ambito richiesto dalla Ricorrente con priorità, dei seguenti docenti (come indicati nel Bollettino dei movimenti allegato -n. 6):

Ambito Lazio 0017

- Ternelli Maria Rosaria, con punti 74
- Mastrangelo Concetta, con punti 29
- Gelfusa Viviana , con punti 50
- Marcelli Chiara, con punti 29
- Rossi Maria Letizia, con punti 75
- Marcoccia Fabrizio, con punti 67

L'assegnazione dell'Ambito Territoriale indicato dal Ministero è pertanto errata ed illegittima tenuto conto che l'odierna Ricorrente, in virtù dell'appartenenza alla fase B avente priorità sulle altre fasi **ha diritto all'assegnazione dell'Ambito Lazio 0017, erroneamente attribuito a docenti delle fasi successive (C e D) e perdipiù con punteggio inferiore.**

La ricorrente appartenente alla fase **B** (con precedenza sulle altre fasi C e D ai sensi dell'art. 6, 8, 9 e 13 del C.C.N.I -allegato) in quanto **assunta entro l'anno scolastico 2014/15** su posto comune - scuola primaria - facente parte della fase relativa ai trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/15, non risulta inserita tra i docenti da pagina 1 a pagina 25; essendo stata la mobilità disciplinata per fasi, la ricorrente quale docente già immessa in ruolo entro l'anno 2014/2015 appartenendo alla fase B punto 1 **ha la precedenza sulle altre fasi** (posto comune ma ambito nazionale fase C /D successiva) alla quale appartengono gli altri docenti Gelfusa, Mastrangelo, Ternelli (pag. 24), Rossi (pag. 16) Marcelli e Marcoccia (pagg. 23-24) a prescindere anche dal punteggio e dai titoli di preferenza che valgono esclusivamente all'interno di ogni singola fase.

6) È dunque evidente che docenti di fasi successive e alcuni anche con punteggio inferiore a quello vantato dalla Ricorrente hanno illegittimamente occupato sedi scolastiche dell'Ambito L a z i o 0017 che invece, tenendo conto dell'appartenenza a fase precedente (B), in assenza del palese errore commesso dall'Amministrazione, sarebbe senz'altro spettato alla Ricorrente, come chiaramente evincibile dalla disamina del bollettino dei trasferimenti allegato.

7) Successivamente la Ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, sempre indicando anche l' Ambito Lazio 17 (all. [7\) Domanda trasferimento 2017-18](#); [8\) Domanda trasferimento 2018-19](#); [9\) Domanda trasferimento 2019-20](#); [10\) Domanda trasferimento 2020-21](#); [11\) Domanda di Trasferimento 2021-22](#)), senza però riuscire ad ottenerlo.

Tanto premesso Lanni Tiziana propone ricorso per i seguenti motivi di



DIRITTO

A. In via preliminare

A.1 Sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Sul punto le Sezioni Unite della S. C. di Cassazione, con recente sentenza n. 8821/2018 del 10/04/2018, ha statuito che la giurisdizione, per le controversie relative alla mobilità del personale docente, appartiene al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, poiché le disposizioni del Testo Unico in materia di Istruzione (D.Lgs. n. 297/1994), che regolano sia la mobilità “territoriale” che quella “professionale”, demandano a specifici accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione dei tempi e delle modalità delle procedure, sottraendo, dunque, tale materia dalla sfera dei poteri autoritativi della Pubblica amministrazione.

L'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla Ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa, ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dai vigenti CCNL del Comparto scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento) per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni.

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente) secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove



sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "richiesta" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dell'insieme dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata sia sulla disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate) rappresentano una posizione di "diritto soggettivo" a veder riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso viene appunto chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulla mobilità.

A.2 Sulla competenza territoriale

Per moro scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa in oggetto, in quanto Roma, è la sede di effettivo servizio dell'odierna Ricorrente, giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *"il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

B. Sulla normativa applicabile:

La prof.ssa Tiziana Lanni, docente assunta a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, ai sensi della legge 107/15, e in particolare dei commi 73 e 108 dell'art. 1, ha presentato domanda di mobilità;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del C.C.N.I. 2016/2017 (all. n. [12\) CCNI-mobilita-personale-docente-educativo-e-ata-2016-2017-del-8-aprile-2016](#)) la ricorrente ha partecipato alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorrendo all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti.

Ai sensi dell'art. 6, FASE B del C.C.N.I. 2016/2017 "Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso



tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”.

Ai sensi dell'ALLEGATO 1 del CC.N.I. 2016/2017 - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO – Effettuazione della fase B, cui partecipano tutti gli assunti entro il '14/15, che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15, per ciascuna delle operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento.

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

- Ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. n. 241 dell'08.04.2016 (all. n. [13](#)) [Ordinanza Miur Mobilità 2016-2017](#)) Gli insegnanti aspiranti al movimento nelle fasi B, C e D hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza tutti gli ambiti di una sola provincia o, nel caso del primo indicato nella fase B1 tutte le scuole dell'ambito; nella Fase B per il personale assunto sino all'a.s. 14/15 è possibile esprimere la preferenza per le sedi comprese nel primo ambito indicato per i trasferimenti interprovinciali ed indicare inoltre sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province. Orbene, la ricorrente, come già evidenziato in fatto, a seguito della pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) **ha verificato di non aver avuto alcuna destinazione mentre l'Ambito Lazio 0017 era stato assegnato a docenti appartenenti a fasi successive (Fase C) e addirittura con punteggio inferiore.**

In particolare:

- Ternelli Maria Rosaria, con punti 74
- Mastrangelo Concetta, con punti 29
- Gelfusa Viviana , con punti 50
- Marcelli Chiara, con punti 29
- Rossi Maria Letizia, con punti 75



- Marcoccia Fabrizio, con punti 67

Tutte appartenenti alla successiva fase C, alcuni aventi un punteggio inferiore, la Ternelli poi non ha alcun titolo di preferenza e, comunque, anche i titoli di precedenza **valgono esclusivamente all'interno di ogni singola fase, e quindi non sono opponibili alla Ricorrente che ha partecipato alla fase precedente.**

Sulla base della normativa e della documentazione allegata, deve riconoscersi l' errore delle operazioni compiute dall' Amministrazione convenuta e il diritto della Ricorrente al trasferimento nell'ambito territoriale Lazio 0017, indicato nella domanda di mobilità quale prima preferenza.

SULL' ILLEGITTIMITA' DEL MANCATO TRASFERIMENTO

E' evidente che nel caso in esame l' Amministrazione ha palesemente violato il C.C.N.I. 2016/2017 indicando l' ordine delle operazioni dei trasferimenti e il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, basato sul punteggio attribuito nella fase del trasferimento facendo riferimento al merito. L' Amministrazione ha palesemente violato il principio concorsuale, che ha natura vincolante anche nella procedura di mobilità, che deve essere effettuata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono diversi principi e requisiti, tra cui l' anzianità, i titoli, le situazioni personali e familiari per i quali vengono predeterminati specifici punteggi da attribuire.

Nel caso di specie, è evidente il mancato rispetto dell' ordine degli ambiti indicati nella domanda della Panfilò per carenza di istruttoria e per disparità di trattamento con conseguente violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell' art. 1, comma 108 L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all' O.M.), dell' art. 6 CCNI, mobilità scuola dell' 8.4.2016, e dell' O.M. 241/2016, nonche dell' art. 28 comma 1 DPR 487/1994.

La legge infatti permette nell' ambito delle operazioni di mobilità annuale, il movimento sull' area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio).

Il mancato accoglimento della domanda di trasferimento della Ricorrente si appalesa del tutto illegittimo, conseguenza di un probabile errore materiale, con palese violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI per violazione di legge, irragionevolezza e illogicità manifesta **nonché per palese discriminazione con gli altri docenti che appartenenti a fasi successive e con minor punteggio hanno ottenuto la sede spettante alla ricorrente.**



Difatti la contrattazione collettiva deve avere il ruolo di maggior favore per il lavoratore non di restrizione dei diritti già garantiti dalla norma in modo generale e - onnicomprensivi sulla mobilità intesa come trasferimento. Il CCNL Scuola prevede:

"ART. 10 - MOBILITA' TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE

1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto, vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi Istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale.

2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti."

La discriminazione perpetrata, inoltre, è evidente se si considera che alla Ricorrente non è stata assegnata alcuna destinazione mentre gli Ambiti dalla stessa indicate in via preferenziale sono stati assegnati a docenti appartenenti a fase successiva (C) e con punteggio inferiore, in violazione dell'art 6 FASE C del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016, ove prevede che: *"La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza" e valutazione del punteggio attribuito secondo l'ALLEGATO 1 e D) TABELLE di VALUTAZIONE DEI TITOLI.*

Art. 6—FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in **quattro distinte fasi:**

FASE A

Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i decenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio, potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto I della fase B.

- Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.
- Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al



punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto I della Fase D.

FASE B

Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

gli assunti nell' A.S. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. **L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.** Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto I della Fase D.

FASE C

Gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, **nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.** La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità **nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.** La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

ALLEGATO 1 - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI



"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica."

Per i motivi esposti, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Pur volendo accogliere l'ipotetico assunto che sia stato adottato per un non affatto esposto interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che il provvedimento costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, in primis dell'art. 3 Cost. Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che l'atto sia stato adottato in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l'art. 3 Cost. che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97.

Appare evidente la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata a garanzia del principio di uguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della Pubblica Amministrazione - a scrutinio di legittimità costituzionale.

L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR in tale applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla



loro sfera generale di libertà. Tale disparità di trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto consente all'autorità amministrativa - nella specie rappresentata dal Ministero dell'Istruzione - restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'ufficio, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che ha condotto il MI a concludere per il trasferimento del posto spettante alla ricorrente. Dunque dovrà essere annullato per eccesso di potere, poiché viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenza manifeste.

Va, inoltre, considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2 e 4 Cost., ma vedi anche artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali. Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare reddituale del prestatore, e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Come detto, del resto, il contratto di lavoro, non è un mero rapporto di scambio di prestazioni, ma implica il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, incide sul fare reddituale dell'individuo, costituendo strumento per l'espressione e la realizzazione della sua personalità.

Gli atti del Ministero dell'Istruzione sono inevitabilmente illegittimi e irragionevolmente adottati in violazione di legge, perché assunti in contrasto con la norma di rango primario, oltre che con i doveri di correttezza e buona nonchè con eccesso e sviamento di potere e in spregio ai principi di uguaglianza e non discriminazione oltre che di imparzialità, trasparenza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost e norme comunitarie.

Tanto premesso, la docente Tiziana Lanni, come innanzi rappresentata e difesa,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliere le seguenti conclusioni:

- a) dichiarare l' illegittimità del provvedimento con il quale non è stata accolta la domanda di mobilità interprovinciale della Ricorrente non assegnando alla stessa alcuna destinazione;
 - b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla assegnazione dell'Ambito Lazio 0017 scelto con priorità e ad essa spettante, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria per tutti i motivi esposti nella premessa, con ordine giudiziale al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della Ricorrente, sulla base degli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, con conseguente trasferimento della Ricorrente nell'Ambito Lazio 0017, risultante dalla domanda e comunque nel rispetto della fase di appartenenza (B), del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata dalla Ricorrente;
 - c) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare gli effetti della decisione ed evitare il permanere della condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente;
 - d) Con vittoria di spese e compenso professionale maggiorato del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA per legge in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
- Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al D.L. 98/11 convertito nella l. 111/11 si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato che il valore del presente giudizio è indeterminabile e il contributo versato è pari ad € 259,00.

INDICE ATTI E DOCUMENTI

- a. Originale ricorso ex art.414 cpc;
 - b. B. Procura alle liti.
1. Copia contratto a tempo indeterminato;
 2. Copia domanda di mobilità territoriale 2016-17;
 3. All. D ;
 4. Dichiarazione personale;
 5. Provvedimento conferma punteggio;
 6. Bollettino dei movimenti;
 - 7-11. Domande di trasferimento;
 12. CCNI;
 13. Estratto ordinanza MIUR sulla mobilità;



14. Versamento F23.

Frosinone 30.05.2021

Avv. Carlo Capocaccia

Avv. Cristina Schimperna

